


*Tra Cinque
e Settecento*



Definire il limite a Venezia in età moderna

di DONATELLA CALABI

Cosa significa definire il limite di Venezia in età moderna? In un certo senso rispondere a questa domanda è molto facile. Si tratta di individuare la linea di demarcazione fra terra e acqua, cioè fra il corpo compatto della città e la sua laguna. Questo segno è ben rappresentato in una veduta prospettica famosa come quella di Jacopo De Barbari (1500), nella quale la contrapposizione fra le due parti è graficamente evidente anche a chi abbia difficoltà a leggere una mappa di città: essa è ovviamente sottolineata da una diversa densità di linee del tessuto costruito.

La distinzione appare ancora più nitida nella pianta di Benedetto Bordone di poco successiva (1528) che, mettendo il nucleo urbano in un “lago ovale”, può essere assunta a stereotipo di questo genere di rappresentazione. Del resto la laguna è comunemente accettata nelle numerose cronache cinquecentesche, in una metafora spesso ripetuta, come l'equivalente per Venezia della cinta fortificatoria di altri nuclei insediativi: che l'acqua “che le va intorno” costituisca la “fortezza” naturale della città Serenissima, svolga cioè un ruolo di difesa comparabile a quello di un perimetro solido costruito in pietra in altri centri urbani, è un *topos* che probabilmente le *Descrizioni* e gli *Itinerari* riprendono dai documenti dei Savi alle Acque. In tutte queste fonti la città è dunque considerata “securissima” perché circondata da inespugnabili mura d'acqua¹.


Ma la realtà quotidiana di un insediamento che si regge tutto sulla precarietà del suo regime idraulico e sulla consapevolezza che questa precarietà condiziona la vita e le attività dei suoi cittadini è assai più complessa: studiando i documenti delle tre magistrature (i Giudici del Piovego, i Provveditori di Comun, i Savi ed Esecutori alle Acque) preposte a vario titolo alla conservazione di quel limite, ci rendiamo conto che esso è frammentato, oggetto di continue controversie confinarie in corrispondenza proprio dei terreni di sutura delle aree più esterne. Quelle difese, infatti, assai più di quelle consuete in

pietra, per almeno quattro secoli, dal XIV al XVII, richiedono una manutenzione continua, il taglio delle erbe lungo i bordi lagunari, l'eliminazione dei fanghi che scivolano nell'acqua, il rifacimento di una palificata in legno, o degli argini in muratura e quindi anche una contrattazione tutt'altro che immediata su una definizione di perimetro. Poi, come ci fa notare Silvia Moretti, la questione del limite sollevata dalla “conterminazione lagunare”, cioè dall'uso degli argini determinati dalla divisione dei fiumi che anticamente sfociavano in laguna come delimitazione – a partire dal 1610 – della laguna stessa, si gioca sostanzialmente su più ambiti: quello giuridico, quello idromorfologico e quello più strettamente collegato alla semiologia delle mappe². Per la sua natura di manufatto dell'uomo, la *conterminazione* – in senso più tecnico di quanto visto sopra – condivide elementi con le mura cittadine: come le mura stabilisce un fuori e un dentro e delle relazioni dialettiche tra la città e i suoi dintorni. Gaetano Cozzi ne ha sottolineato anche il carattere militare, nel senso di un baluardo contro eventuali attacchi nemici³. La linea di demarcazione comporta anche la creazione di uno spazio ‘di rispetto’ molto simile al tracciamento di un muro di confine tra due stati, o alla realizzazione di una ‘tagliata’; rappresenta anche una netta cesura nel paesaggio. Tutto questo appare evidente nella raccolta cartografica relativa alla costruzione di questo enorme argine.

Già molto prima di questa data, grazie agli ambiti di pertinenza delle tre magistrature cui si è fatto riferimento, le stime degli immobili di particolari nelle aree prospicienti ai beni pubblici erano l'oggetto di professioni “moderne”, considerate volgari dagli architetti; procedure operative fondamentali ai fini di definire giorno per giorno sia il margine esterno della città, che le sue partizioni interne: procedure che come vedremo non sono mai univoche, diventano l'oggetto di scontri anche violenti fra diversi saperi, fra approcci contrastanti a questioni di scienza e di tecnica.

Quando il celebre domenicano umanista,

◀ **Benedetto Bordone, Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune, 1528, Venezia, Museo Correr**



Pianta prospettica della città e delle lagune incisa da Paolo Forlani e pubblicata da Bolognino Zalterio, 1566, Venezia, Museo Correr

Fra' Giocondo, si reca “a scandagliare e...
 mesurare”⁴, egli produce una livellazione scientifica
 del tratto di laguna per il quale è stato consultato,
 fornisce cioè elementi per una definizione di limite
 che tuttavia non è facile da accettare per la maggior
 parte dei periti con i quali si trova necessariamente a
 confrontarsi: l'Alardi e i tecnici che basavano il loro
 intervento su “ciò che avevano udito da altri”, i cui
 comportamenti del resto risultano alla prova dei fatti
 vincenti, dopotutto forniscono altri criteri per una
 definizione di limite assai più elastica, più legata alla
 pratica e all'esperienza dei padri. Sono due filosofie
 circa i modi di intervenire in laguna che si scontrano.
 Anche Cristoforo Sabbadino e Cristoforto Sorte,
 dipendenti dei Savi alle Acque affrontano la
 questione in modo diametralmente opposto
 dall'architetto umanista. Quello dei dati concreti e
 delle misure è un aspetto che trascurano: non
 disponiamo di un rilievo, non di un sopralluogo,
 quella che fa testo è l'esperienza maturata nel
 settore idraulico che è sufficiente per dare un parere
 sulla conservazione della laguna, cioè sui suoi
 confini. Una contrapposizione tra il funzionario e

l'intellettuale libero “che infrange i limiti connotati
 alle funzioni di proto elevando a dignità scientifica
 l'ipotesi tecnica” caratterizza tutto il dibattito
 concreto e quotidiano sulla salvaguardia e sulla
 sicurezza della città lagunare che significa poi
 proprio definirne l'ambito giuridico, quindi anche il
 disegno di perimetro.
 Questo dibattito è rimasto famoso, perché
 identificato da due personaggi emblematici
 entrambi per la storia del disegno complessivo della
 forma di Venezia alla fine del XVI secolo. Alvise
 Cornaro che si lamenta della “praticuzza” dei protti,
 di operazioni discontinue e parziali guidate da un
 suo dichiarato avversario come Sabbadino, proto
 dei Savi alle Acque⁵. Eppure è un'aspirazione di
 definizione generale di limite che trova espressione
 nel progetto del 1557 di Cristoforo Sabbadino per
 l'intera città, ma le procedure cui si vuole fare
 ricorso restano opposte⁶.

La non uniformità dei margini urbani

D'altra parte, che in età moderna lo spazio
 veneziano fosse tutt'altro che uniforme lo ha ben

dimostrato Ennio Concina, segnalando che le contrade esterne erano contraddistinte da un decrescere di valori fondiari, dal declinare del primato della nobiltà nella distribuzione sociale della proprietà, dal rarefarsi delle funzioni mercantili⁷: dopo tutto, questi sono già elementi che concorrono a definire un'area di margine, quel "mondo novo" che a Venezia doveva essere così chiaramente percepibile nel corso del XVI secolo, e che costituiva necessariamente un avvicinamento al limite della città.

Con questi cenni Concina faceva riferimento soprattutto all'arco settentrionale delle contrade di Cannaregio e di Castello che terminano nella laguna nord; alle aree occidentali di Santa Croce e Dorsoduro e alla fascia prospiciente il canale della Giudecca, oltre che alla stessa isola della Giudecca. Sono zone contraddistinte – sappiamo – da un disegno confinario a maglie larghe e relativamente regolari, assai diverso da quello delle *conterminazioni contraddati* interne al corpo della città.

Tra l'XI e il XIV secolo la marginalità topografica di queste contrade esterne in via di urbanizzazione era ancora di natura nettamente agricola: a San Pietro di Castello vivevano insieme buoi e cittadini, pecore ed erbe; mentre all'Angelo Raffaele erano radunati uccelli e cantanti⁸; coesistevano cioè ambiente naturale e paesaggio suburbano: marine, *paludo*, banchi argillosi, spiagge, bassi fondali, e "terreni vacui" che, a contraddire la semplicità della definizione di limite urbano evocata all'inizio, con il calar delle acque restavano barene emerse dove si praticava la pesca.

Terreni non edificati, non interamente fuoriusciti dall'acqua, destavano preoccupazioni per la sicurezza e per la discontinuità dell'allineamento delle fronti edilizie: potevano dar origine a un cattivo uso delle stesse, a sporcizie, a raccolte di "scoaze". La presenza di "teze da fen" (capannoni da fieno) accanto a depositi di legname e cortili di lavoro dei tagliapietra, sia pure rari e isolati, ma documentati in modo preciso dalle dichiarazioni rilasciate ai Savi alle Decime, sono un sintomo di queste aree, periferie frammentarie e discontinue il cui perimetro è dunque assai meno definito di quanto potesse sembrare a prima vista nella cartografia cinquecentesca.

Strategie operative

Le nuove fondamenta che vi vengono costruite chiudono una stagione progettuale particolarmente importante, costituiscono un atto di definizione della

forma urbana e del suo bordo assolutamente rappresentativa della Venezia cinquecentesca. La costruzione del limite sud (la nuova fondamenta da Santa Marta alla Dogana da Mar iniziata nel 1520) e di quello nord (le Fondamenta Nuove, 1519) studiati da Elena Svalduz⁹ sono due esempi fondamentali della politica di definizione perseguita dall'Ufficio alle Acque grosso modo coevi; due esempi dell'insistenza del governo veneziano sulle aree urbane marginali. Per di più questi lavori vengono effettuati contemporaneamente a una vasta campagna di ispezione dei bordi lagunari, che ricadono anch'essi sotto il controllo dei Savi alle Acque.

I problemi che le magistrature citate si trovano ad affrontare sono quelli connessi con la tutela dell'ambiente lagunare e con la manutenzione urbana, nel rispetto del delicato equilibrio tra terra e acqua: il proto era di fatto il braccio operativo della magistratura da cui dipendeva¹⁰.

Non è un caso che il perito alla laguna debba prima di tutto praticare la laguna stessa, conoscere a fondo i canali e il livello dell'acqua, individuare le cause che provocano il ristagno d'acqua, o la formazione di velme, barene e paludi: cioè in particolare proprio i margini della città.

Scandagliare e misurare le spiagge e i canali che si cavano, i luoghi dove si gettano i fanghi; verificare i *nettadori* dei sestieri, avere cioè una pratica diretta del territorio che gli è stato affidato. In questo senso nel secondo Cinquecento e nel Seicento l'organizzazione del Magistrato alle Acque è definitivamente assestata.

Contrastare l'azione erosiva delle acque, a difesa del tessuto urbano, è un atto che può essere assunto come indicativo di alcune linee di tendenza, che segnala cioè la compresenza di diverse strategie operative: le questioni di igiene si intrecciano con quelle idrauliche e di salvaguardia urbana e ambientale (la manutenzione delle strade, dei ponti, la raccolta delle immondizie, l'*escavo dei rii*)¹¹. In effetti nel XVI secolo la lotta contro l'acqua assume contemporaneamente direzioni diverse:

- interventi sui fiumi e monitoraggio delle bocche di porto: che significa contribuire a definire i margini della laguna di Venezia;
- difesa dei fondali lagunari dalla minaccia del fango: che significa definire la qualità della laguna;
- marginamenti per evitare che la terra cada in acqua, provocando sacche e rallentamento dell'acqua: è un altro espediente per definire una linea di separazione fra terra e acqua;
- interrimento di alcuni bacini ai fini

dell'urbanizzazione: che significa ridisegnare i limiti urbani, riutilizzando i fanghi degli escavi. Ai proti era richiesto di destreggiarsi fra interventi puntuali e previsioni di piano, strategie di ampio respiro e politica del quotidiano, per opere di piccola scala¹². Sabbadino è l'esempio più celebre di tecnico che si muove in entrambe le direzioni. Inoltre le discussioni riguardano l'opportunità di marginamenti in linea retta, o di sostituire una palificata lignea con una in pietra, per evitare il ristagno delle acque: nell'attività quotidiana, *utilitas* e *commoditas* finiscono per mettere in causa anche la *firmitas*.

I compiti dei proti

Circa i compiti dei proti all'interno delle tre principali magistrature responsabili della manutenzione urbana, abbiamo degli esempi più significativi di altri: Paolo da Castello lavora spesso con Michele Sanmicheli e Cristoforo Sabbadino. Le loro commissioni riguardano questioni specifiche come l'interramento della sacca della Misericordia, o il taglio delle erbe cresciute sugli argini lagunari; o la diversione della Brenta e del Bacchiglione, o l'interramento della sacca di Sant'Eufemia, o l'escavo del canale di San Biagio, o la costruzione e la rettifica delle fondamenta.

Intanto nel 1539 il Senato aveva imposto al Collegio alle Acque di circoscrivere con fondamento tutti i terreni privi di marginamenti; lo stesso anno la segnalazione dei proprietari delle case prospettanti il canale della Giudecca sollecita un intervento dei proti. A quella data l'isola è contraddistinta da edilizia povera, orti, terreni melmosi digradanti verso la laguna.

Questi interventi (soprattutto alla Giudecca) sono utili, ma hanno anche una funzione "ornamentale" simile a ciò che stato fatto di recente, proprio lì di fronte, alle Zattere: dove è stato dato un aspetto "maestoso" a quella parte della città¹³. Insomma, la molla ispiratrice dell'attività dei proti è data dal duplice obiettivo di contrastare lo sfrangiarsi dei bordi e di contenere l'azione erosiva delle acque; di incidere sulla *facies* urbana e di modificare il rapporto fra terra e acqua, migliorando le condizioni di accesso agli edifici, di tutela della laguna e di decoro urbano.

Gli interventi sulle sacche poste lungo il margine settentrionale della città per rivitalizzare quella che fino ad allora era una periferia urbana, con le ragioni dell'utile e della "bellezza et commodo" ci parlano di queste intenzioni da parte dei Savi ed

Esecutori alle Acque. I disegni, relativamente uniformi nella loro essenzialità, restituiscono i conflitti (e i confini) degli interessi delle aree rappresentate: attestano lo sforzo dei proti nella loro azione di monitoraggio quotidiano della città. In definitiva le operazioni spesso di piccolissima entità, ma ripetute a migliaia, contraddette, eliminate, sovrapposte hanno plasmato la *forma urbis*.

Anche l'interesse dei Provveditori di Comun sta nel loro ambito operativo: si colloca dove la volontà dei singoli incontra o confligge con le ragioni collettive, le quali tendevano a considerare sempre più l'ambiente urbano come un bene comune da tutelare, anzi da sottoporre a categorie quali ordine, decoro e comodità. Il rispetto della viabilità pubblica e del rapporto tra l'acqua e la terra, assoggettato alla specificità del sito e della storia della città, è il criterio secondo cui valutare ogni singolo atto che possa incidere su questa relazione¹⁴.

L'ufficio dei Provveditori di Comun era stato istituito nel 1256 con un incarico eminentemente giudiziario. I suoi compiti si modificano variamente e nel 1500 assume anche incarichi operativi, di escavo dei canali interni, di rifacimento delle fondamenta e dei ponti, di nettezza urbana e asporto della neve. Il proto diventa un agente della politica urbanistica a scapito di altri uffici (il Piovego) che vede diminuite le sue competenze in merito alla manutenzione delle strade, dei canali, dei ponti e dei pozzi. In definitiva si tratta di rilasciare licenze e valutare casi di occupazione abusiva del suolo pubblico. Quindi di svolgere un'azione concreta sul tessuto urbano parallela a quella svolta dai Savi alle Acque su canali, isole e laguna; di fronteggiare un equilibrio urbano costantemente instabile, sotto la spinta di una dinamica naturale in perenne movimento¹⁵.

Durante il Cinque e Seicento vengono messi a punto piani, preventivi articolati sestiere per sestiere, i quali poi vengono appaltati a ditte private, in base a una normativa e formulari appositamente predisposti.

Il proto interviene in casi di spazi d'uso pubblico, in cui ci siano indebite occupazioni o usi distorti; si fissano le procedure amministrative e gerarchie di responsabilità: per esempio si vieta (1534) a tutti gli artigiani di lavorare su suolo pubblico (anche in questo caso alla magistratura è chiaro qual è il territorio della giurisdizione cittadina).

Analogamente si suggeriscono comportamenti



Alessandro Badoer, Pianta ortografica di Venezia, 1627, Venezia, Museo Correr

corretti a coloro che non mantenevano in ordine le proprie strutture edilizie. I lavori imposti non sempre venivano immediatamente o convenientemente eseguiti; in molti casi era necessario ripetere l'ingiunzione se non avviare una vertenza giudiziaria, ma la circoscrizione di competenza dei protti è assolutamente chiara. In effetti è del rapporto tra limite urbano e contesto naturale che si occupano le tre magistrature qui menzionate (i Giudici del Piovego, i Provveditori di Comun, i Savi ed Esecutori alle Acque) che con tempi differenti sono tuttavia preposte a svolgere un'opera di controllo serrata e attenta sulle aree di confine, di margine, in particolare laddove lo spazio della terra non aveva ancora un profilo ben definito e non esistevano soluzioni di continuità¹⁶. Spesso lungo i confini si attuavano appropriazioni indebite, sconfinamenti, che ingeneravano conflitti con l'ambiente acqueo di pertinenza demaniale. Le prescrizioni imponevano la lastricatura di un bordo, la costruzione di una fondamenta o di una palificata per preservare il canale dall'interramento¹⁷.

Vale la pena di sottolineare che questa aleatorietà delle definizioni di limite non riguarda solo terreni marginali: esistono casi significativi di indicazione di confine e di giurisdizione anche all'interno della città. Per esempio palazzo Dolfin sul Canal Grande pone il problema di limiti interni: possiede un portico continuo percorribile anche dal pubblico a piano terra; comporta cioè l'inclusione all'interno della proprietà di un sottopassaggio continuo nella fondamenta posta davanti al primitivo edificio. Il nuovo palazzo cinquecentesco poi interessava non tanto e non solo spazi di pubblica pertinenza, ma interferiva anche con i diritti dei confinanti. Sansovino, in veste di architetto, nel 1538 interviene sui limiti interni tra proprietari di edifici contigui. Un altro esempio è dato dalla difficoltà di ampliare una strada in area centrale: è il caso di una *salizzada* che collegava il ponte del Fontego dei Tedeschi alla chiesa di San Giovanni Crisostomo, allargata fino a otto piedi (quasi tre metri) per rettificare un tratto di strada di grande traffico. L'intervento ebbe effetti straordinari: la demolizione

di interi edifici privati e l'abbattimento del campanile di San Giovanni Cristomo. Di nuovo si pongono ai protti incaricati dell'opera questioni di spartizione tra pubblico e privato, tra utile e decoro, insomma problemi di confine.

Il rispetto delle consuetudini come base giuridica di riferimento

Anche le tecniche della rappresentazione cartografica, in termini di rilievo effettuato dalle magistrature competenti, confermano questa maggiore articolazione di una definizione di limite di cui occorre prendere atto quando si entra nel vivo della documentazione d'archivio.

È una giurisdizione infatti – quella veneziana – che non è l'esito di uno statuto, come accade nel Medio Evo alla maggior parte di città, borghi e terre della penisola, ma che si basa invece sul rispetto di consuetudini fatte proprie dalle pubbliche magistrature e accettate dai privati. Nelle delibere degli enti che maggiormente si occupano di pubblici diritti e di decoro urbano, come quelli a cui abbiamo fatto finora riferimento, il fatto che nel costruire una palizzata, o nel raddrizzare una fondamenta, ci si debba “uniformare al limite vecchio” è un'espressione che torna spesso nelle scritture, a ribadire un concetto fondamentale per la prassi amministrativa della città Serenissima, e cioè un

suggerimento base per i comportamenti collettivi: per considerazioni di carattere economico, di diritto consuetudinario, di proprietà definite da secoli, tutti devono rispettare le giurisdizioni ‘note’.

È così che spesso, nei tre secoli compresi tra XV e XVIII secolo, nell'attività amministrativa degli organismi preposti alla gestione della manutenzione urbana lunghi preamboli richiamano precedenti disposizioni, comportamenti consolidati. Ed è chiaro a tutti che la continuità amministrativa, che è un valore primario, non è data dai privati (che assumono il ruolo di Savi o Provveditori per un periodo troppo breve), ma dai protti e dall'apparato di funzionari (scrivani, impiegati), cioè da coloro ai quali è demandato il compito di far rispettare l'assetto giuridico della Serenissima.

L'elemento discriminante è infatti una coscienza ‘sociale’ che impone a tutti di anteporre l'interesse “pubblico” a quello dei “particolari”. Il fatto che nei bandi che avviano lavori di interesse collettivo si lascino 25 giorni nei quali i singoli possono denunciare o fare obiezione è prassi comune ed è un esempio significativo di quanto stiamo dicendo: non si tratta infatti di invitare qualcuno a sporgere denuncia, non è un invito alla delazione, ma si vuole indurre al rispetto del dovere-diritto di tutti di prendere posizione sulle decisioni che riguardano la collettività.

¹ “La conservation della laguna è la fortezza di Venetia”: cit. da E. Svalduz, *“Atorno questa nostra città”: dai marginamenti cinquecenteschi alle Fondamente Nuove*, in questo stesso Quaderno. Relazione di Cristoforo Sabbadino, ASVe, SEA, filza 85, 11 gennaio 1550 m.v.; R. Vergani, *Brentella, problemi d'acque nell'alta pianura trevigiana nei secoli XV e XVI*, Treviso 2001, p. 183. Cfr. anche D. Calabi, *Città e architettura tra Quattro e Cinquecento: frammenti d'immagine, momenti di conoscenza, occasioni di scambio fra Venezia e Parigi*, in A. Tenenti (a cura di), *Venezia e Parigi*, Milano 1989, pp. 145-162; altra testimonianza in questo senso è quella di Michele Sanmicheli che afferma che la laguna “è la fortezza di questa città, come se fossero mura”: ASVe, SEA, filza 119, cc. 23 r. e v.

² S. Moretti, *I limiti lagunari nella cartografia tra Cinque e Settecento. Aspetti giuridici, idromorfologici, semiologici*, in questo stesso Quaderno.

³ G. Cozzi, *Storia e politica nel dibattito veneziano sulla laguna, in Conterminazione lagunare: storia, ingegneria, politica e diritto nella laguna di Venezia*, Atti del Convegno di studio nel bicentenario della conterminazione lagunare, Venezia 1992, pp. 9-13.

⁴ E. Svalduz, *Al servizio del magistrato. I protti alle acque nel corso del primo secolo di attività*, in G. Mazzi (a cura di), *Professioni: tra proto e architetto*, Marsilio, Venezia (in corso di pubblicazione), nota 39.

⁵ E. Svalduz, *Al servizio del magistrato*, cit., note 44 e 45.

⁶ M. Tafuri, *Venezia e il Rinascimento*, Torino 1985, pp. 278-280;

E. Concina, *Ampliar la città: spazio urbano, “res publica” e architettura*, in *Storia di Venezia*, vol. VI, a cura di G. Cozzi e G. Benzone, p. 268.

⁷ E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, Venezia 1989, p. 53.

⁸ E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, cit., p. 55.

⁹ ASVe, *Senato Terra*, Reg. 21, cc. 87 r. e v.; SEA, Reg. 330, cc. 24 r. e v.

¹⁰ M. Morresi, *Jacopo Sansovino*, Milano 2000, p. 439.

¹¹ S. Ciriaco, *Il governo del territorio: l'ampliamento urbano e la laguna*, in *Storia di Venezia*, vol. III, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro e P. Preto, Roma 1998, pp. 613-649.

¹² G. Rompiasio, *Metodo in pratica di sommario...*, Venezia 1771, p. 185.

¹³ B. Zandrini, *Memorie Storiche dello stato antico e moderno delle lagune di Venezia*, Venezia MDCCCXI, t. I, p. 177.

¹⁴ E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, cit., p. 228.

¹⁵ Come narra S. Zaggia, *“Far la città”. Il ruolo dei Provveditori di Comun nell'evoluzione dell'ambiente urbano di Venezia: strade, ponti, pozzi, case*, in Atti del seminario permanente sulle Città capitali, “Città e ambiente”, organizzato dalla Ecole Française de Rome, febbraio 2002 (in corso di pubblicazione).

¹⁶ D. Calabi, *Acqua e suolo*, in *“Tra due elementi sospesa”. Venezia, costruzione di un paesaggio urbano*, Venezia 2000, pp. 53-97.

¹⁷ C. Tentori, *Della legislazione veneziana sulla preservazione della laguna. Dissertazione storico-filosofico-critica*, Venetia 1792, pp. 143-144.